

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3731

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

di concerto col Ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2006

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si compone di tre articoli. In particolare, con l'articolo 1 si differisce l'efficacia di talune disposizioni previste dalla legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (legge 28 dicembre 2005, n. 262), in materia di obbligazioni bancarie, di prodotti finanziari ed assicurativi, nonché di obbligo del prospetto per le sollecitazioni all'investimento, così da consentire ai destinatari di tali adempimenti un più agevole adeguamento alla nuova normativa. In considerazione dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262, infatti, sono state riscontrate alcune problematiche di carattere applicativo che rendono necessario il differimento dell'entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nella predetta legge di tutela del risparmio.

In particolare, le disposizioni interessate sono le seguenti:

a) articolo 8, comma 2, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 136 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (dove si richiede l'approvazione all'unanimità del consiglio di amministrazione della banca, con il parere favorevole del collegio sindacale, per le operazioni in cui i componenti degli organi sociali hanno un conflitto di interessi), ad un ampio numero di soggetti collegati ai componenti degli organi sociali della banca. Al riguardo è necessario disporre di un periodo transitorio al fine di consentire l'identificazione di tutti i soggetti interessati;

b) articolo 11, comma 2, lettera *b)*, che estende l'obbligo di prospetto ai prodotti bancari e assicurativi. È opportuno prevedere

un periodo transitorio necessario alle imprese per predisporre i documenti e, al contempo, garantire una adeguata organizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza ai fini dell'approvazione dei prospetti;

c) articolo 11, comma 2, lettera *c)*, che disciplina la circolazione in Italia di prodotti finanziari emessi all'estero, prevedendo la responsabilità degli intermediari nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, a meno che non venga consegnato un idoneo documento informativo. Anche in questo caso occorre un periodo transitorio per consentire agli intermediari di organizzarsi secondo le nuove norme;

d) articolo 11, comma 3, che estende ai prodotti bancari e assicurativi finanziari alcune disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria relative ai rapporti con la clientela e attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) poteri in materia. Un differimento dell'entrata in vigore della norma è necessario relativamente ai prodotti assicurativi finanziari per consentire di identificare quali siano tali prodotti;

e) articolo 25, comma 2, che attribuisce alcune competenze in materia di trasparenza dei prodotti assicurativi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), d'intesa con la CONSOB. Al riguardo occorre un differimento dell'entrata in vigore della norma per consentire l'individuazione dei prodotti assicurativi e delle competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, che vanno esercitate d'intesa tra ISVAP e CONSOB.

La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha completamente

riordinato il sistema di finanziamento delle Autorità, già previsto in via generale dei commi 38 e 39 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilendo, per ciascuna Autorità, un sistema autonomo di reperimento delle risorse. Coerentemente il comma 68 dell'articolo 1 della stessa legge finanziaria 2006 ha abrogato il comma 38, lettera *b*), e il comma 39 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Tuttavia, per mero errore, il legislatore non ha valutato la circostanza che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è l'unica tra le Autorità a non essere destinataria di una

norma primaria specifica che ne disciplini il finanziamento; pertanto, la predetta abrogazione dei commi 38 e 39 ha privato del tutto l'Autorità di qualsiasi finanziamento per il 2006. L'articolo 2 recupera quindi il testo dell'abrogato comma 38 limitatamente alla Autorità per l'energia elettrica e il gas, garantendone la necessaria funzionalità.

L'articolo 3 dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui non è stata predisposta la relazione tecnica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).**

Art. 1.

... *Omissis* ...

68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L'articolo 2, comma 38, lettera *b*), e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.

... *Omissis* ...

Legge 14 novembre 1995, n. 481

**Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità.**

... *Omissis* ...

Art. 2.

... *Omissis* ...

39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006.

Differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché di assicurare i necessari finanziamenti alla Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente:

«68-bis. L'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.».

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006.

CIAMPI

BERLUSCONI - TREMONTI - SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI